

PROVINCIA DI VITERBO
AVVOCATURA
Avv. Paolo Felice – Avv. Marta Dolfi
Via A. Saffi n. 49 - 01100 - Viterbo
0761/313404 - fax 0761/313297
paolofelice@pec.ordineavvocativiterbo.it
martadolfi@pec.ordineavvocativiterbo.it

**PAOLO
FELICE**

CN = FELICE
PAOLO
C = IT

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

RICORSO

(Art. 12 bis DL 68/2022 “Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR”)

Per

PROVINCIA DI VITERBO, C.F. e P.I. 80005570561, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Alessandro Romoli, con sede in Viterbo alla Via Saffi n. 49, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Paolo Felice (C.F. FLCPLA75A09M082O) e Marta Dolfi (C.f. DLFMRT75P410M82V), i quali dichiarano di voler ricevere, comunicazioni e/o avvisi relativi al presente procedimento al numero fax 0761/313297 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pec: martadolfi@pec.ordineavvocativiterbo.it paolofelice@pec.ordineavvocativiterbo.it; con elezione di domicilio in Viterbo alla Via Saffi n. 49 dove ha sede l’Avvocatura dell’Ente nonché presso il domicilio digitale il tutto giusto Decreto presidenziale n. 247 del 20.10.2022 (All.A)

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (**CF 80185250588**) in persona del suo rappresentante legale pro tempore con sede in Roma via Viale di Trastevere, 76/A - uffgabinetto@postacert.istruzione.it -domiciliato per la carica presso l’Avvocatura Generale dello Stato Via Dei Portoghesi,12 - 00186 Roma (RM) con domicilio digitale dichiarato ed estratto dal Registro PP.AA. alla Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti di

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (C.F. 80034390585), in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Roma alla Via IV Novembre, 119/A e con domicilio digitale dichiarato ed estratto dal Registro PP.AA. protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it

PROVINCIA DI LATINA (CF 80003530591) in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Latina alla Via A. Costa, con domicilio digitale dichiarato ed estratto dal Registro PP.AA. ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it ;

Per l'annullamento,

previa concessioni di idonee misure cautelari

- della comunicazione prot. 64868 del 25.07.2022 del Ministero dell'Istruzione Unità di Missione PNRR pervenuta e assunta al protocollo dell'Ente al numero 24318 del 26 luglio 2022 di esclusione dalla procedura di cui all'avviso pubblico del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (**doc. 1**);
- del Decreto Direttoriale R000005 del 4 agosto 2022 del Ministero dell'Istruzione con cui sono state approvate le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2, definite applicando i criteri automatici di cui all'articolo 9, comma 1, dell'avviso pubblico per ciascuna candidatura sulla base delle dichiarazioni rese dagli enti locali sul sistema

informativo, suddivise per messa in sicurezza (allegato 1) e per nuova costruzione (allegato 2) (**doc. 2**);

- della graduatoria approvata e relativa alla messa in sicurezza nella parte in cui non ammette la Provincia di Viterbo con riferimento all'Intervento relativo alla palestra sita a Caprarola Codice Edificio 0560150431 e CUP G97H22000740006 (**doc. 3**);

- del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 (**doc. 4**) e del relativo avviso pubblico (**doc. 5**) nella parte in cui non ravvisa la interoperabilità tra ARES e Snaes con l'effetto di subordinare l'attivazione del codice edificio ad un'attività stessa del Ministero;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;

e per il risarcimento

del danno subito, in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati che escludono la Provincia di Viterbo da essere soggetto ammesso a valutazione con conseguente esame della documentazione trasmessa dalla amministrazione ricorrente, ovvero, in subordine per equivalente economico, con riserva di specificare e quantificare il pregiudizio patito nell'ambito di un autonomo e separato giudizio.

FATTO

- i. Con decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021 n. 343 veniva approvata, tra gli altri interventi da finanziare nell'ambito del **PNRR**, quelli di cui all'art. 4 rientranti nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU con conseguente pubblicazione dell’avviso prot. 48040 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche.

- ii. Nel suddetto decreto e nel relativo avviso, il Ministero dell’Istruzione dava atto di una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 300.000.000,00, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - secondo la ripartizione su base regionale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione.
- iii. Per l’attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.3, il decreto prevede inoltre che almeno il 40% delle risorse sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno e che il **30% delle risorse complessive sia destinato alle Province, ivi comprese quelle autonome, alle Città Metropolitane,** agli enti di decentramento regionale e alla Regione autonoma della Valle d’Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione.
- iv. E’ altresì previsto che il suddetto finanziamento possa essere poi oggetto di integrazione da parte del Ministero con risorse nazionali a valere sul proprio bilancio al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, previa ripartizione a livello regionale, secondo i medesimi criteri utilizzati dal citato decreto interministeriale 2 dicembre 2021, n. 343.

v. Il suddetto finanziamento tiene conto delle proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre o aree sportive all'aperto (cfr. DM 18 dicembre 1975 – punto 3.5.2) con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica al momento della presentazione della candidatura o comunque al momento della scadenza dell'avviso, ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe. Tali interventi devono prevedere: a) demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche riferite a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione; b) nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti; c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione esclusiva di palestre scolastiche; **d) riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza di palestre scolastiche esistenti, anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi**; e) riconversione di spazi non utilizzati all'interno di edifici esistenti da destinare a sale per attività collettive dove poter eseguire le attività ludiche (esclusivamente per le scuole primarie da 5 a 9 classi, secondo quanto previsto dal DM 18 dicembre 1975); f) riqualificazione di aree sportive all'aperto esistenti che insistono nell'area di pertinenza scolastica, così come previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 (cfr. punto 3.5.2); g)

realizzazione di aree sportive all'aperto che insistono nell'area di pertinenza scolastica così come previste dal citato DM del 18 dicembre 1975 (cfr. Punto 3.5.2).

- vi.** E', altresì, previsto che ogni Ente possa presentare massimo n. 2 proposte di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico. I capoluoghi di provincia, anche costituiti da più enti locali, **le Province**, ivi incluse quelle autonome, le Città Metropolitane, gli enti di decentramento regionale e la Regione autonoma della Valle d'Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione possono presentare massimo n. **4 proposte**, di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico.
- vii.** L'avviso pubblico prevede, inoltre, dei requisiti di ammissibilità delle domande di finanziamento tra cui il censimento degli edifici adibiti ad uso **scolastico nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES)** al momento della presentazione della candidatura e comunque non oltre il termine di scadenza previsto nell'avviso, salvo che per gli edifici degli enti locali appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe
- viii.** Alla preliminare verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda, segue la valutazione della candidatura che si basa su criteri con cui vengono attribuiti i punteggi individuati secondo parametri predefiniti: **a)** assenza di edifici pubblici adibiti a palestra scolastica per le istituzioni scolastiche candidate: 25 punti; **b)** inagibilità totale o parziale dei locali attualmente destinati a palestra scolastica delle istituzioni scolastiche candidate: 25 punti; **c)** tipologia di intervento (nuova costruzione, messa in sicurezza,

adeguamento impiantistico, ecc.): max 20 punti; **d)** tasso di abbandono in corso d'anno sulla base dei dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti: max 15 punti; **e)** inserimento dell'intervento proposto nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e attualmente vigente: 10 punti; **f)** appartenenza ad aree interne, montane o isolate: 5 punti .

- ix.** In data 27 febbraio 2022, la Provincia di Viterbo, a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento e delegato dell'ente, presentava la candidatura in merito al finanziamento nell'ambito del PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili alle Università – Investimento 1.3:Piano per infrastrutture per lo sport nelle scuole, finanziato dall'unione europea – Next Generation EU (**Doc. 6**).
- x.** Con i documenti denominati “Autodichiarazione del codice edificio” e “ Note di chiarimento”, inoltrati mediante il portale dedicato del PNRR al momento della presentazione della candidatura, il RUP sopra citato, dichiarava che il codice edificio era stato acquisito prima della candidatura così come previsto dall'art. 4 del bando e che lo stesso risultava validato da SNAES (Doc.7).
- xi.** In data 01.06.2022, la Provincia di Viterbo forniva puntualmente i chiarimenti richiesti dal Ministero rilevando, altresì, l'impossibilità, già evidenziata nell'immediatezza, di inserire per motivi tecnici il codice edificio relativo alla palestra (**doc. 8**).

- xii.** Nonostante le dichiarazioni effettuate dalla Provincia di Viterbo, il Ministero dell'istruzione, con nota prot. 64868 del 25/07/2022, acquisita al protocollo dell'ente il 26/07/2022 prot. n. 24318, comunicava all'odierna ricorrente l'esclusione dalla procedura, specificando la non ammissibilità del progetto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) dell'avviso pubblico, in quanto l'edificio palestra oggetto d'intervento al momento della candidatura non risultava censito nell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica (SNAES) (doc. 1)
- xiii.** Con successivo decreto Direttoriale n. 45 del 4 agosto 2022 sono state approvate le graduatorie su base regionale e sono stati individuati, nei limiti delle risorse disponibili, gli enti ammessi a finanziamento (doc. 2).
- xiv.** Le graduatorie sono state redatte applicando i criteri e i punteggi di cui all'art. 9, comma 1, per ciascuna candidatura e indicano altresì l'importo richiesto nei limiti dei massimali fissati. L'inserimento nelle graduatorie non costituisce di per sé titolo di ammissione al finanziamento, dovendo il Ministero procedere a tutte le verifiche necessarie rispetto alle dichiarazioni rese in sede di candidatura.
- xv.** Al fine di effettuare le opportune verifiche, in data 05/09/2022 il Dirigente ad interim del Settore Tecnico della Provincia di Viterbo, inviava una richiesta di chiarimento all'Ares.Lazio, in merito alla data esatta dell'avvenuto censimento dell'immobile corrispondente al codice edificio n. 0560150431 (**doc.9**).
- xvi.** Con mail del 16/09/2022 il responsabile dell'Ares.Lazio, dava riscontro all'istanza dell'amministrazione provinciale e confermava che il codice edificio oggetto di finanziamento (0560150431) risultava essere stato

correttamente inserito in ARES in data 07/02/2022 e quindi prima della scadenza del bando nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 1, non ricadendo pertanto l'intervento nelle cause di inammissibilità previste dall' art. 5 comma 2 lettera b) dell'avviso pubblico (doc.10);

xvii. Per quanto sopra, ed in considerazione del fatto che la Provincia ha tempestivamente provveduto ad acquisire il codice edificio prima della candidatura così come previsto dall'art. 4 del bando e che lo stesso risulta validato da SNAES, si reputano rispettate le condizioni di partecipazione fissate dal bando stesso, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione comunicato in data 26.07.2022.

DIRITTO

!

ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVINCIA DI VITERBO. VIOLAZIONE DI LEGGE ART 7 DELLA L. 11.01.1996 N. 23 – VIOLAZIONE DELL'ACCORDO CONFERENZA STATO – REGIONI DEL 6/02/2014 E 6/09/2018

L'art. 7. della Legge 23 dell'11 gennaio 1996 ha posto in capo al Ministero della pubblica istruzione la realizzazione e la cura dell'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe e' articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

In attuazione dell'art. 7 L. 23/96, la Conferenza Unificata Stato – Regioni del 6 febbraio 2014 (repertorio atti n. 11/CU) – Accordo Sistema Nazionale delle Anagrafi

dell'Edilizia Scolastica (SNAES), ha definito l'architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe (**doc. 11**).

Anche la Regione Lazio, con Determinazione n. G11196 del 01.08.2014, al fine di garantire l'attività di monitoraggio e controllo del patrimonio edilizio scolastico, ha autorizzato la sottoscrizione di una Convenzione di durata triennale con Regione Toscana e Provincia di Pisa per l'utilizzo in comodato d'uso della piattaforma ARES direttamente presso il data center "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana (**Doc. 12**).

In sintesi, ad oggi **il Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica**, che è stato definito con Accordi tra Stato, Regioni ed Enti locali, in sede di Conferenza Unificata, a partire dall'Accordo del 6 febbraio 2014 è costituito da due componenti. La prima, chiamata "**SNAES**" (Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica), che fornisce al Ministero tutte quelle conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo volte ad accertare la consistenza, lo stato e la funzionalità del patrimonio di edilizia scolastica. L'altra, invece, distribuita in "nodi regionali", chiamata **ARES** (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica), che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi. Nell'anagrafe nazionale confluiscono tutti i nodi delle anagrafi regionali edilizia scolastica (ARES), con l'obiettivo di avere non solo una reale attendibilità sul patrimonio dell'edilizia scolastica presente nelle singole Regioni ma, soprattutto, di poter definire le

emergenze e le necessità che si manifestano su tutto il patrimonio di edilizia scolastica.

Ogni singola **Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica** (ARES) ha al suo interno due schede: una **Scheda Edificio** e una **Scheda PES** (cioè i Punti di Erogazione del servizio Scolastico). Entrambe le schede sono state implementate nel software "ARES 2.0" che ha visto insieme al sistema Snaes una recente reingegnerizzazione volto ad un costante aggiornamento delle informazioni. Nel concreto, la costituzione dell'anagrafe regionale si realizza attraverso l'acquisizione di dati identificativi ed anagrafici, informazioni ricavabili da certificazioni e documentazione, dati dimensionali e dati desumibili da valutazioni qualitative descrittive degli edifici scolastici, sede di scuole dell'infanzia, circoli didattici, plessi, istituti comprensivi, sedi centrali della scuola secondaria di I e II grado, istituti di istruzione superiore ecc., caricati a sistema dal Responsabile Tecnico di ciascun Ente Locale proprietario dell'immobile.

Inoltre, già il D.lgs 82/2005 prevedeva espressamente che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione fosse reso accessibile e fruibile da altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato fosse ritenuta necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente. Inoltre nella Conferenza Unificata del 6 settembre 2018 le parti hanno espressamente previsto che il sistema SNAES e ARES operano "in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi". Tale funzione è inoltre confermata dal video di presentazione del sistema Snaes accessibile alla pagina web

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/videopresentazione_snaes.shtml in cui

viene messa in luce il carattere di interscambio e interoperabilità dei due sistemi che interagiscono costantemente tra loro in uno scambio continuo di dati. Vi è di più. L'art. 4 dell'accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni aveva già dato atto del raggiungimento dell'obiettivo di: **“realizzare un sistema informativo di acquisizione dei dati regionali in tempo reale superando quindi il riversamento periodico degli stessi”**.

Pertanto è la stessa normativa, nonché gli accordi intervenuti in sede di Conferenza unificata, a prevedere espressamente la interoperabilità del sistema ARES (regionale) e dello SNAES (nazionale) con l'effetto che l'inserimento nel sistema Ares **deve necessariamente e per legge essere in tempo reale visibile nel sistema SNAES.**

Ciò premesso, la Provincia di Viterbo con domanda del 27/02/2022 partecipava all'avviso pubblico per la Riqualficazione architettonica e funzionale (adeguamento impiantistico, messa in sicurezza ecc.) della palestra tensostatica presso l'istituto IPSEOA Scuola Alberghiera – Caprarola (VT). L'Istituto Professionale Servizi per l'Enogastromia e l'Ospitalità Alberghiera “Alessandro Farnese” di Caprarola è ubicata nelle imponenti scuderie Farnese che, situate a fianco dell'omonimo Palazzo gentilizio, sovrastano il centro abitato del paese in posizione panoramica sulla valle del Tevere. L'intervento assumeva il CUP: G97H22000740006 per un importo dell'intervento richiesto pari a € 382.181,28 (trecentottantaduecentottantuno/28) (**Doc. 13-14-15-16**).

La Provincia allegava alla domanda tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'avviso nonché le dichiarazioni del tecnico in merito al codice edificio della

palestra identificato con n. 0560150431 **acquisito prima della candidatura** così come previsto dall' art. 4 del bando e che risulta validato da SNAES.

La Provincia dava, altresì, tempestivo riscontro alla richiesta di chiarimento del Ministero rilevando che in fase di inserimento della candidatura non era stato possibile inserire per motivi tecnici il codice edificio dell'immobile oggetto di intervento ossia 05601 50431, specificando che il numero inserito 0560150430 era riferibile all'immobile scolastico provinciale di Caprarola in quanto gli utenti di appartenenza usufruiscono della palestra. In assenza di visibilità del codice Snaes nella piattaforma ministeriale per ragioni non imputabili all'odierna ricorrente, la Provincia di Viterbo ha presentato la propria candidatura mediante il codice dell'Edificio scolastico cui la palestra fa riferimento sebbene avesse già attivato dal 7.02.2022 quello specifico della palestra come attestato dall'ARES e rilevabile dalla stessa schermata allegata della piattaforma Regionale da cui risulta altresì la validazione Snaes (**doc. 17**).

Nonostante la correttezza e tempestività della domanda presentata dall'odierna ricorrente, il Ministero, con nota prot. 64868 del 25/07/2022, assunta al protocollo dell'Ente al n. 24318 del 26 luglio 2022, contravvenendo a quanto espressamente previsto dalla normativa in merito all'interoperabilità in tempo reale dei sistemi ARES e Snaes mediante web services, comunicava che, *“all'esito delle verifiche effettuate sulla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di candidatura e sul possesso dei requisiti minimi di ammissibilità rispetto alla documentazione caricata sul sistema informativo, è emerso quanto segue che progetto candidato non è ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) dell' avviso pubblico, in quanto l'edificio palestra*

oggetto d'intervento non risulta censita nell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica (alla data di presentazione della candidatura)".

Proprio in ragione della illegittima esclusione della candidatura con riferimento alla palestra presso l'Ipseo di Caprarola (VT), la Provincia di Viterbo richiedeva con nota del 5/09/2022 delucidazioni all'ARES Lazio che, con comunicazione del 16.09.2022, rappresentava che il codice edificio oggetto di finanziamento (0560150431) risultava esser stato correttamente **inserito in ARES già a far data 07/02/2022.**

Pertanto al momento della candidatura la Provincia aveva correttamente ottemperato all'inserimento dell'edificio nell'anagrafica regionale che rappresenta l'unica banca dati con cui l'Ente locale può interfacciarsi. L'inserimento dell'edificio nell'anagrafica regionale avrebbe dovuto, secondo il dettato normativo e gli accordi Stato Regione, in automatico e in tempo reale essere acquisito all'anagrafica nazionale dello SNAES. Evidentemente il sistema informatico ministeriale non ha provveduto al necessario aggiornamento della banca dati prima della scadenza dell'avviso con l'effetto di aver escluso, senza alcuna effettiva motivazione e in modo del tutto arbitrario, le candidature, come quella della Provincia di Viterbo, che per errori riconducibili esclusivamente al sistema centrale non venivano riconosciuti nello SNAES con conseguente assenza di codice attivo sebbene lo stesso fosse stato acquisito e attivato in precedenza.

II

ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA SINTOMATICA DELLA MANCANZA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ.

L'atto impugnato risulta illegittimo anche sotto ulteriori profili tutti riconducibili all'interno della figura sintomatica dell'eccesso di potere.

E' evidente come l'istruttoria posta in essere dal Ministero sia del tutto carente e non tenga in alcuna considerazione l'iscrizione dell'edificio oggetto della richiesta di finanziamento nella banca dati regionale ARES che, si ribadisce, dovrebbe per legge e accordi Stato-Regioni operare in tempo reale con l'anagrafica Nazionale SNAES.

Anche nell'ipotesi in cui i due sistemi per qualsivoglia ragione non fossero momentaneamente allineati, il Ministero avrebbe dovuto procedere ad una verifica dell'iscrizione dell'anagrafica ARES prima della scadenza dell'avviso. Del resto l'iscrizione all'Anagrafe ARES rappresenta l'unico obbligo posto in capo all'Ente locale che non ha alcun potere, competenza e funzione con riferimento alla banca dati nazionale.

Secondo il quadro di riferimento in materia di Anagrafica scolastica l'inserimento a livello regionale (ARES) dovrebbe garantire l'automatico aggiornamento della banca dati nazionale in ragione dell'interoperabilità dei sistemi già riconosciuta a livello di Conferenza Stato Regioni. E' pacificamente documentato come la Provincia abbia provveduto all'iscrizione dell'edificio all'anagrafica regionale ampiamente entro i termini assegnati con l'effetto che eventuali errori di sistema o di allineamento delle banche dati non possono produrre effetti pregiudizievoli nei confronti delle amministrazioni locali che posso operare unicamente nell'ambito del sistema ARES. Ne deriva che il Ministero nello svolgimento dell'istruttoria ha precluso, per ragioni puramente formalistiche e non riconducibili all'amministrazione provinciale, l'esame della documentazione prodotta nonché una valutazione in merito alla domanda

presentata. Nessuna rilevanza al caso di specie è poi ravvisabile in merito al chiarimento formulato dal Ministero competente in data 18 febbraio 2022 con cui specificava che:

“gli interventi candidati devono essere riferiti a edifici pubblici regolarmente censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES), così come previsto dall’articolo 4, comma 1, e dall’art. 8, comma 3, degli avvisi pubblici. Al fine di garantire la par condicio tra tutti gli enti locali partecipanti agli avvisi pubblici e nel pieno rispetto delle verifiche e dei controlli necessari, è indispensabile che gli edifici oggetto di candidatura, per gli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), c), d) ed e), dell’avviso pubblico prot. n. 48038 e di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g), dell’avviso pubblico prot. n. 48040, abbiano già regolarmente il codice SNAES attivo”

Il chiarimento pubblicato dal Ministero non può riguardare la Provincia di Viterbo e non può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti dell’odierna ricorrente che nel presentare la candidatura dell’intervento si è affidata unicamente al dettato normativo e agli accordi Stato – Regioni che hanno sancito l’automatica e immediata interoperabilità dei sistemi ARES e SNAES con l’effetto che il Codice edificio acquisito nell’Anagrafica Ares rappresenta la codificazione al patrimonio dell’edilizia scolastica dell’immobile senza che possa intervenire un’ulteriore attività amministrativa. Ogni ulteriore verifica, laddove richiesta e seppur necessaria, non può consentire di procedere alla esclusione dell’amministrazione richiedente in possesso nei termini consentiti dal bando del codice identificativo dell’edificio. Del resto, come si evince dalla stessa visualizzazione della piattaforma ARES il codice identificativo n. 0560150431, riferito alla palestra dell’Istituto alberghiero di Caprarola (VT), risulterebbe validato da Snaes 2.0 già prima della scadenza dell’avviso (**Doc. 17**) sebbene lo stesso non fosse visibile sul portale o comunque non fosse possibile il suo inserimento da parte del delegato dell’amministrazione provinciale al momento della presentazione della candidatura. La questione oggetto del contendere avrebbe potuto trovare facile ed immediata soluzione se il Ministero

avesse provveduto ad effettuare presso gli ARES competenti le verifiche necessarie al fine di avere contezza circa l'operato delle singole amministrazioni prima della scadenza dell'avviso e in assenza di un aggiornamento delle informazioni tra i due sistemi.

La carenza dell'attività istruttoria è del tutto evidente nella stessa comunicazione inviata alla Provincia di Viterbo dettata unicamente da una valutazione effettuata dal Software e senza alcun approfondimento da parte degli uffici competenti e senza avviare un'attività istruttoria risolutiva delle criticità emerse.

III

Illegittimità per violazione di legge derivante dalla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90

L'introduzione nell'ordinamento (con la L. 2005 n. 15) del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta anticipare l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale; così inteso, l'istituto *de quo* assolve alla finalità di far conoscere alle Amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso tra le parti. (Tar Campania sez. VIII – sentenza del 19 agosto 2021 – n. 5564)

Il preavviso di rigetto, previsto dall' art. 10 bis della L. 241/1990, costituisce del resto un fondamentale strumento di partecipazione, che non può essere ridotto a mero rituale formalistico, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa e della dequotazione dei vizi formali; il mancato preavviso, infatti, può assumere rilievo solo nel caso in cui l'omessa interlocuzione del privato abbia, in concreto, comportato, **come nel caso di specie**, l'adozione di un atto finale dal contenuto diverso da quello che, invece, sarebbe derivato sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il privato (ente) avrebbe potuto fornire all'Amministrazione (TAR Sardegna – Cagliari – sez. II – sentenza del 2 luglio 2020 – n.367).

Nel caso di specie, la comunicazione del preavviso di rigetto avrebbe consentito una utile e risolutiva interlocuzione con l'amministrazione consentendo di fornire ogni utile elemento che mettesse in luce il disallineamento dei sistemi nazionale e regionale e che nulla poteva essere imputato alla Provincia di Viterbo che si è vista precludere, senza alcun motivo effettivo e sostanziale, l'esame della documentazione e la possibilità di essere posta in graduatoria in posizione utile all'erogazione del finanziamento.

Il Ministero ha del resto formalizzato l'esclusione immediatamente omettendo ogni forma di contraddittorio con l'amministrazione provinciale con conseguente grave pregiudizio di una potenziale riqualificazione della palestra scolastica.

IV

ISTANZA CAUTELARE

Quanto precede attesta, a sommosso avviso della ricorrente Provincia di Viterbo, la sicura sussistenza del *fumus boni iuris*.

Per quel che concerne il requisito del *periculum in mora*, la circostanza che l'esclusione della Provincia di Viterbo sia avvenuta senza una reale ed effettiva verifica dell'iscrizione dell'edificio nell'anagrafica ARES e dell'obbligo di aggiornamento in tempo reale dello SNAES impone di evitare che gli esiti così determinati si possano "cristallizzare", vanificando, o comunque ostacolando, il possibile riconoscimento del diritto ad essere valutati ed essere posti in graduatoria eventualmente utile ai fini del finanziamento come occorso per altri progetti presentati dall'amministrazione.

Ove si ritenesse che il presente ricorso sia assistito da fumus, anche nella prospettiva dell'interesse pubblico, sarebbe auspicabile intervenire prontamente tramite l'adozione di apposite misure cautelari, affinché l'Amministrazione centrale possa attivarsi e garantire un celere esame della documentazione depositata dalla ricorrente al fine di concorrere ai finanziamenti del PNRR.

Nel contemperamento di interessi proprio della presente fase cautelare, si auspica dunque che codesto ecc.mo TAR voglia disporre la sospensione dell'efficacia degli impugnati provvedimenti, adottando ogni eventuale ed ulteriore misura cautelare ritenuta opportuna.

Tutto ciò premesso, la Provincia di Viterbo, come rappresentata e difesa, e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, conclude affinché codesto Ill.mo T.A.R., *contrariis rejectis*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **in sede cautelare**: accogliere l'istanza formulata dall'odierna ricorrente, con conseguente sospensione degli effetti degli atti impugnati;

- **nel merito**: dichiarare illegittimi e conseguentemente annullare gli atti impugnati, con conseguente risarcimento del danno, in forma specifica, mediante esame della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione in graduatoria, ovvero -in subordine- per equivalente economico, con riserva di specificare e quantificare il pregiudizio patito nell'ambito di un autonomo e separato giudizio.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è quindi dovuto nella misura di € 650,00

Viterbo, lì 21 ottobre 2022

Avv. Paolo Felice

Avv. Marta Dolfi